L'audizione del minore

Dott. Silvia Giorgi

Consigliere della Corte d' Appello di Bologna, sezione terza penale

La trattazione della materia degli abusi sessuali su minori richiede una crescente specializzazione del giudice in ragione della complessità dei procedimenti e dell'imponente ingresso negli stessi di dati provenienti da scienze extragiuridiche.

Tra i temi centrali si collocano certamente le tecniche di indagine ed in particolare l'"ascolto" del minore nelle varie fasi del giudizio. La gestione processuale della consulenza tecnica e della perizia in materia di valutazione dell' "attendibilità" psicologica del minore è infatti uno dei punti nodali che il giudice deve affrontare.

Le criticità derivano, principalmente, dalle difficoltà che si incontrano nell'affrontare una materia che appare di difficile gestione, in quanto ritenuta, erroneamente, disancorata sia da criteri giuridici rigorosi, sia da riconosciuti parametri scientifici.

Il giudice avverte un senso di solitudine e di disagio nell'avvicinarsi al problema, oltre che di conflitto tra l'umano senso di solidarietà per la vittima e l'obbligo di imparzialità. Egli si sente, inoltre, privo di strumenti che gli consentano di ricostruire e valutare in maniera rigorosa la realtà processuale, soprattutto perché la prova dei reati di abuso su minore, nella maggior parte dei casi, poggia esclusivamente sulla testimonianza del bambino.

In realtà esistono istituti e criteri giuridici che consentono di avere un approccio rigoroso a questo tipo di processi e di affrontare in modo tecnico i problemi che gli stessi presentano.

In tal senso va ricordata una pronuncia basilare della Corte di Cassazione che, richiamando il giudicante all'applicazione dei rigorosi criteri da adottare nella valutazione della prova (tanto più indispensabili proprio in queste delicate ipotesi), indica nel contempo la via da seguire per realizzare un'istruttoria dibattimentale che consenta di acquisire una prova "rassicurante".

Si tratta della sentenza n. 35224/07 che ha richiamato il giudice alla necessità – ritenuta ancor più pressante nei processi per abusi sessuali su minori che negli altri – di fondare la sua decisione su una *"esauriente analisi delle risultanze processuali"* ed ha affermato che "*il discorso giuridico è caratteristicamente deduttivo, perché correlato alla premessa di un fatto e un'argomentazione deduttiva è valida se la conclusione è dedotta dalla premesse ed è corretta se le premesse sono vere, ovvero se derivano da fatti e non da assiomi".* La Corte ha in sostanza rimarcato che ciò che occorre accertare sono sempre *i fatti*, dai quali poi seguono le conclusioni che sono poste a base del discorso giuridico deduttivo. Ne deriva che nessuna differenza si può allora prospettare tra i casi di abusi in danno di minori e tutti gli altri procedimenti penali atteso che, comunque, il punto di partenza del ragionamento giuridico probatorio è *l'accertamento del fatto*.

Nel procedimento penale in genere le dichiarazioni della parte offesa costituiscono, anche da sole, prova idonea a confortare il giudizio di responsabilità. Ciò vale, alla luce delle considerazioni sopra riportate, anche per i procedimenti relativi ai reati in parola.

Un ruolo importantissimo è stato giocato da Convenzioni internazionali fondamentali; fra tutte vanno ricordate la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 27.5.1991 n.176) e la Convenzione europea sottoscritta a Strasburgo il 25.1.1996 (ratificata con l. 20.3.2003 n.77) che hanno espressamente richiesto l'introduzione nelle legislazioni dei singoli Stati di leggi che prevedessero i diritti del bambino alla comunicazione e all'ascolto.

In epoca precedente, fino a trent'anni or sono, l'atteggiamento era ben diverso, in quanto si riteneva prevalente l'alterazione emotiva che poteva comportare nel minore il fatto di essere sentito in un'aula giudiziaria.

Il trauma subìto era considerato come momento centrale e si arrivava alla inevitabile conclusione che gli obiettivi clinici di supporto terapeutico fossero incompatibili con la finalità giudiziaria dell'accertamento.

Ben diversamente, oggi si pone l'accento sull'esigenza del bambino di essere ascoltato; il procedimento giudiziario è ora indicato come uno dei campi dell'ascolto e l'attenzione viene spostata dalla *necessità* di ascoltare alle *modalità* dell'audizione; l'esigenza che si avverte è piuttosto quella di circoscrivere i danni che derivano al minore dall'impatto con l'apparato giudiziario, che può provocargli un trauma ulteriore, talvolta addirittura superiore a quello determinato dal reato stesso.

Al minore, che abbia un età e uno sviluppo adeguati, va riconosciuto il diritto di ricevere ogni informazione, di essere consultato e di esprimere la propria opinione, di essere avvisato circa le eventuali conseguenze di ogni decisione presa. Ne consegue che qualunque autorità giudiziaria deve consultare il minore con modalità compatibili con l'età e tenere conto delle sue dichiarazioni.

Il principio trova non pochi ostacoli nella pratica, ed in particolare nel modello accusatorio introdotto nel nostro sistema penale con l'adozione del nuovo codice; la formazione della prova nel dibattimento espone il giovane alla necessità del raccontare e rivivere il proprio trauma in udienza e alla presenza dell'imputato. Sono stati necessari dieci anni prima che il legislatore si accorgesse dell'esigenza di un trattamento giudiziario specificatamente diretto a tutelare il minore nell'ambito del procedimento penale e prevedesse strumenti che consentono di sottrarlo all'esame diretto delle parti e di anticiparne l'esame il più possibile, compatibilmente con le indagini del pubblico ministero.

La disciplina dei reati a carattere sessuale e le forme dell'ascolto del minore nel processo sono state profondamente riviste con le leggi 66/96 e 269/98. L'obbligatorietà dell'assistenza psicologica dei minori attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee e in ogni caso dei Servizi minorili, nonché l'obbligo del collegamento fra la Procura e il Tribunale per i Minori finalizzato a garantire i minori stessi dalla reiterazione degli atti giudiziari è divenuto previsione legislativa con l'introduzione dell'art. 609 *decies* c.p.

La novellata normativa ha previsto una significativa estensione delle possibilità di effettuare l'*incidente probatorio*, qualora esso riguardi l'esame testimoniale di un minore vittima di violenza sessuale, pedopornografia e prostituzione minorile. La considerazione che il minore è un soggetto debole e sottoposto alle pressioni esterne è stata

considerata prevalente. Si è dato inoltre rilievo alla necessità di assicurare una maggiore attendibilità alla deposizione resa quando il ricordo dei fatti non ha ancora subito quelle deformazioni che si possono verificare a causa della minore età del testimone. Oggi tale possibilità è estesa a tutti i minorenni (non più solo infrasedicenni).

Fondamentale è inoltre l'ampliamento delle ipotesi delittuose per le quali è possibile adottare, nell'assumere la deposizione del minore, le modalità indicate (con l'aggiunta del nuovo reato di *stalking* previsto dall'art. 612 *bis* c.p.).

Di seguito, pur senza pretese di completezza, attraverso una serie di diapositive si ritiene di offrire un panorama degli scopi, degli ostacoli e delle modalità con cui avvengono le audizioni dei minori nelle diverse fasi del procedimento, a partire da quelle prodromiche per arrivare al dibattimento.